Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 27 dicembre 2004

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO - (Provincia di Salerno) - **Statuto Comunale.**

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO

Il Comune di Olevano Sul Tusciano è Ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

Territorio ed emblemi comunali

Il territorio del Comune comprende le frazioni di ARIANO, MONTICELLI e SALITTO.

Il Comune di Olevano Sul Tusciano ha sede nella frazione Ariano. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in località diversa dalla sede principale.

Il Comune riconosce e valorizza, quale tratto peculiare del proprio territorio, la presenza delle frazioni.

Lo stemma del Comune è costituito dal simbolo riportato, descritto ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°29 del 19 febbraio 1983.

Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, in cui è riprodotto lo stemma del Comune e la scritta Comune di Olevano sul Tusciano.

La Giunta Municipale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Finalità

Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace, promovendo la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose e valorizza le diverse e molteplici culture che convivono nella città.

Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, da gestire anche con altri Comuni ed Enti Pubblici, con i privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.

Il Comune promuove a salvaguardia dell'ambiente, ed anche in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio; tutela e valorizza le risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale.

Il Comune promuove, sviluppa, sostiene e valorizza le iniziative economiche pubbliche, quelle cooperative e le private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione.

Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove altresì le attività sportive, ricreative e del tempo libero.

Il Comune, secondo i principi e con le modalità previste dall'art.2, comma 5, della legge 10.4.1991, n.125, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il Comune, nel rispetto dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, concorre a promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi sociali e sanitari previsti in accordi di programma e coordinati, attraverso modalità definite con atti regolamentari, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale. Il regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di segreteria per gli utenti.

Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4

Principio della partecipazione

Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

Il Comune assicura la partecipazione alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.

Il Comune rende effettiva la partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 5

Forme di cooperazione e collaborazione

Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati.

A questo fine, esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione Campania, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione statale, centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici.

Il Comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica e in conformità ai principi della Carta europea delle Autonomie locali e del diritto internazionale, promuove gemellaggi, scambi culturali, sportivi e di lavoro nonché rapporti e forme di collaborazione con città, paesi, comunità, enti locali di altri Paesi, anche al fine di contribuire alla realizzazione dell'Unione europea e della cooperazione internazionale ed al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'amicizia e l'integrazione tra i popoli.

Art. 6

Paesaggio e risorse naturali

Il Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO tutela e valorizza il proprio paesaggio naturale quale parte integrante del Parco naturale regionale dei Monti Picentini, istituito con la Legge Regionale I settembre 1993, n. 33. In particolare è considerata di preminente interesse della comunità locale, la valorizzazione delle risorse naturali del territorio olevanese, con particolare riferimento ai prodotti tipici locali dell'agricoltura di collina e di montagna (oliva, noce, nocciola).

Il Comune promuove e sostiene forme di associazionismo e di cooperazione per lo sviluppo dell'agricoltura. In particolare sostiene la produzione dell'olio biologico e dell'olio extra vergine d'oliva

finalizzata ad ottenere il riconoscimento I.G.P., D.O.P. e D.O.C. divulgandone la conoscenza e promovendone la produzione e il consumo; nonché dell'olio extra vergine d'oliva "Colline Salernitane" quale prodotto D.O.P., pubblicato sulla G.U.C.E. del 5.09.1997, ai sensi del Regolamento C.E. n. 2081/92.

Il Comune tutela il territorio dalla contaminazione di O. G. M.

Il Comune favorisce il rilancio dell'industria e dell'artigianato del legno, del ferro, della ceramica, dei vimini, dei profilati in alluminio, dei manufatti in cemento nonché delle attività avicole e zootecniche, settori economici tradizionali della realtà locale.

Art. 7

Promozione culturale

Il Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO riconosce al "PREMIO CIVITAS TUSCIANI", già Premio Olevano Sul Tusciano, un ruolo essenziale nella promozione civile, economica e culturale della città e della sua conoscenza in ambito nazionale ed internazionale. Esso rappresenta il riconoscimento istituzionale a quanti, con il proprio operato hanno contribuito e/o contribuiscono alla diffusione nel mondo dell'immagine di Olevano sul Tusciano e/o allo sviluppo e alla promozione dell'arte, della cultura, della scienza, dell'economia, dell'artigianato, dei rapporti sociali e al sacrificio del lavoro italiano nel mondo.

Il Comune, attraverso l'istituzione di un CENTRO STUDI permanente, provvederà ad assicurare la promozione, valorizzazione e salvaguardia del Complesso Monumentale della Grotta di San Michele Arcangelo e di tutto il patrimonio culturale di Olevano Sul Tusciano (La "Curtis Longobarda di S. Maria", il Castrum, il Convento Domenicano i centri antichi delle tre frazioni ecc.).

Il Comune riconosce al "CARNEVALE dei POVERI" un ruolo importante nel folklore del mondo contadino, una valenza culturale ed antropologica che costituisce un momento di promozione turistica e di valorizzazione delle tradizioni, del folklore e del patrimonio artistico-culturale del Paese.

Il Comune riconosce che il premio internazionale "Mario Marsilia – una vita per la fotografia", evidenziando la peculiarità del linguaggio universale dell'immagine, rappresenta un momento di promozione e richiamo culturale nazionale ed internazionale.

Il Comune riconosce la valenza culturale e promozionale del premio nazionale "TUSCOLORUM" per la poesia, la letteratura e l'editoria; un premio che ha ricevuto l'alto riconoscimento della medaglia d'argento del Presidente della Repubblica e medaglia di bronzo del Presidente del Senato.

Nell'ambito delle attività tese alla valorizzazione e salvaguardia dei prodotti tipici e sapori locali, il Comune di Olevano Sul Tusciano, città dell'olio, promuove la manifestazione "L'oro di Olevano S. T."

Il Comune concorre con i propri mezzi e le proprie strutture ad ogni possibile ed ulteriore valorizzazione delle dette manifestazioni, assumendo tale obiettivo fra gli scopi primari dell'azione programmatica ed amministrativa dell'Ente.

Il Comune ritiene di basilare importanza la collaborazione con la Soprintendenza BAAPPSAD di Salerno, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, l'Università degli Studi di Salerno, enti pubblici e privati nonché studiosi, università, fondazioni, associazioni culturali italiane ed estere per un corretto e qualificato intervento teso allo sviluppo, ricerca, studio, valorizzazione, promozione e salvaguardia del patrimonio culturale di Olevano Sul Tusciano.

Il Comune concorre a sostenere con i propri mezzi e le proprie strutture tutte quelle attività che, sostenute da una profonda valenza culturale, tendono a promuovere l'immagine di Olevano Sul Tusciano nel mondo.

Art. 8

Principi di organizzazione dell'attività comunale

Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, imparzialità, della più diffusa informazione, efficienza, dell'efficacia ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Art. 9

Relazioni sindacali

Il Comune identifica nel sistema delle relazioni sindacali un momento qualificante nella definizione delle politiche di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle questioni concernenti il rapporto tra pubblico e privato, le politiche per lo sviluppo economico per il paese, le politiche tariffarie, le politiche sociali, attraverso l'adozione di specifici protocolli d'intesa.

TITOLO II°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10

Forme associative

Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività, anche su base di frazione, delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.

Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 la possibilità a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative e la possibilità di affidare alle medesime compiti di pubblico interesse.

Il Comune disciplina con apposito regolamento gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione, anche mediante istituzione di appositi albi comunali.

Art. 11

Consulte permanenti

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività politico-amministrative del Comune, vengono istituite le seguenti consulte permanenti:

a) consulta per lo sviluppo economico, i problemi del lavoro e le attività produttive;

b) consulta delle Associazioni operanti nel territorio.

c) consulta degli Anziani

d) consulta per lo Sport

All'atto dell'insediamento, su convocazione del Sindaco, le Consulte eleggono nel proprio seno un Presidente ed un Segretario, nonché approvano il Regolamento di funzionamento.

2. La consulta per lo sviluppo economico è costituita dai rappresentanti delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali maggiormente raggruppativi che operano nella realtà locale.

3. La consulta delle Associazioni, è costituita dai rappresentanti dei soggetti iscritti nell'Albo delle Associazioni.

4. La consulta degli Anziani è costituita dai cittadini che hanno compiuto il 60° anno di età.

5. La consulta per lo Sport, è costituita dai rappresentanti dei soggetti iscritti nell'Albo delle Associazioni Sportive.

6. Ai fini dei precedenti comma, viene istituito presso il Comune un Albo delle Associazioni ed uno delle Associazioni Sportive. I requisiti formali per l'iscrizione all'Albo e per la consequenziale formalizzazione dei rapporti con i diversi organi del Comune sono stabiliti in apposito avviso pubblico, da approvarsi con delibera di Giunta Municipale. In ogni caso la domanda d'iscrizione all'Albo dovrà essere corredata da:

- presentazione dello Statuto e dei regolamenti della forma associativa;

- presentazione di una relazione sulle finalità dell'associazione;

- relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio.

7. Sull'iscrizione all'Albo decide la Giunta Municipale previa istruttoria delle domande da parte di una Commissione all'uopo costituita. La Giunta Municipale dovrà accertare l'esistenza dei requisiti minimi

richiesti e potrà disporre eventuali deroghe, adeguatamente motivate in ragione della specifica rilevanza dell'attività svolta dal soggetto interessato.

8. Le associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione agli Albi oltre a far parte della Consulta permanente di cui all'articolo precedente:

possono essere consultate su materie specifiche, inerenti i loro campi d'azione e d'interesse, dai vari organi e commissioni comunali;

possono chiedere, sulla base di circostanziata istanza, di essere consultate in via preventiva dagli organi e commissioni comunali, in vista di decisioni riguardanti materie d'interesse dell'Associazione;

possono accedere alle consultazioni di atti politici ed amministrativi alla luce di quanto consentito in materia dalla legislazione vigente;

possono ottenere l'uso di strutture, di beni e servizi comunali sulla base delle modalità e priorità previste dagli appositi regolamenti e comunque in armonia e compatibilmente con le finalità istituzionali;

possono rivolgere richieste di patrocinio per proprie manifestazioni o attività.

Art. 12

Pro loco Olevano sul Tusciano

1. Il Comune riconosce all'Associazione PRO LOCO OLEVANO SUL TUSCIANO il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica del territorio comunale. L'attività della Pro loco si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale;

b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso il Comune ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) assistenza ed informazione turistica su tutto il territorio comunale;

e) attività ricreative;

f) coordinamento di iniziative ed attività locali.

2. Al fine di favorire le migliori condizioni per una fattiva presenza della Pro loco nell'ambito del comune, un rappresentante della Pro loco verrà inserito come membro aggiuntivo, senza diritto di voto, nelle Consulte permanenti di cui al precedente art. 11.

3. Il Comune aderisce al consorzio e/o coordinamento fra Pro loco della zona costituito con le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 13

Consulte

Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune promuove la costituzione tra le forme associative di consulte per aree di attività o di interesse.

Un apposito regolamento disciplinerà la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

Il regolamento dovrà prevedere i casi in cui tale consultazione è obbligatoria e le modalità di svolgimento della medesima. Possono presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art.14 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'art.15.

Art. 14

Istanze, petizioni e proposte

Ogni cittadino può presentare al Sindaco istanze o petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

Queste devono essere presentate in forma scritta. Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti dal regolamento e comunque non possono superare i 90 giorni. Quando l'istanza o petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto dall'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale o alla Giunta secondo le rispettive competenze.

Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori 30 giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, decida un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro 30 giorni.

L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

Le proposte avanzate sono equiparate a quelle di deliberazione dell'organo giuntale e pertanto necessarie dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 267/2000.

Art. 15

Consultazione popolare

Un apposito regolamento disciplinerà e garantirà forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale, da 1/3 dei componenti il Consiglio comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro 30 giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

Quando la consultazione riguarda la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione ha partecipato una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto.

Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, l'ufficio

competente, nei casi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Art. 16

Referendum

A) - consultivi

Il Sindaco può indire referendum consultivi allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa e possono essere promossi dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta o su richiesta di un numero di cittadini pari almeno al 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La consultazione può riguardare qualsiasi argomento d'interesse locale, rientrante nelle funzioni amministrative del Comune.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

B) – abrogativi

Il Sindaco può indire referendum abrogativi diretti ad abrogare atti deliberativi del Comune su richiesta di un numero di cittadini pari almeno al 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali, provinciali e comunali.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Non possono essere sottoposti a referendum:

gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

il Regolamento del Consiglio Comunale;

il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

i provvedimenti nelle materie relative a:

tributi locali e tariffe;

espropriazione per pubblica utilità;

designazioni e nomine;

pubblico impiego;

i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;

le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

5. Quando la richiesta di referendum consultivo concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative.

6. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio Comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;

non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;

riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

7. Il referendum abrogativo non è indetto se il Consiglio comunale delibera la modifica della disposizione normativa o del provvedimento di cui si è proposta l'abrogazione. L'atto deliberativo del Consiglio comunale è sottoposto al Comitato Promotore, il quale valuta se la nuova disciplina sia sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente. In quest'ultimo caso dichiara che il referendum non deve più avere luogo. Qualora ritenga che la disciplina non sia sostanzialmente innovativa procede, sentiti i suddetti comitati, a riformulare il quesito ed indice referendum.

8. Quando al referendum consultivo ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.

9. Quando al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dalla prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare all'atto cui l'abrogazione si riferisce. Durante tale periodo la disposizione normativa o il provvedimento abrogato restano in vigore. Qualora la deliberazione non sia intervenuta entro detto periodo l'efficacia abrogatrice dovuta al referendum ha comunque corso.

TITOLO III°

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I°

LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 17

La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali

Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali, secondo le disposizioni di legge.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:

essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;

assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Art. 18

La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali

Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge e relativi regolamenti.

Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Art. 19

Istruttoria pubblica

Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta, di 1/5 di Consiglieri o almeno 3 Capigruppo del consiglio. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 1000 persone.

L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.

Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Art. 20

Disposizioni integrative

I regolamenti di cui agli articoli 18 e 19 dettano ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

CAPO II°

L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 21

Accesso agli atti e alle informazioni

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi ha interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

In particolare il regolamento di cui al comma 1, ferma restando la riserva di legge di cui all'art.10 del T.U. 267/2000:

disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che nel caso degli atti preparatori l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;

determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;

detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;

stabilisce la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso.

Art. 22

Diritto di informazione

Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire l'informazione:

sugli atti e sulle informazioni in possesso dell'Amministrazione;

sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;

sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi.

Art. 23

Pubblicità legale degli atti comunali

Sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

le deliberazioni comunali;

gli elenchi, predisposti con cadenza periodica decisa dalla Giunta, degli atti esterni non meramente esecutivi adottati da organi individuali del Comune;

le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune.

Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

Potrà essere istituita, ove si ritenga opportuno, compatibilmente con le opportunità logistiche, la bacheca di frazione e, con apposito regolamento potrà essere disciplinato il suo utilizza per informare la cittadinanza su atti e delibere d'interesse comunale e/o frazionale.

Allo scopo di divulgare la conoscenza degli atti e dell'attività comunale, in tempo reale, anche a cittadini non residenti in modo permanente nel territorio comunale, il Comune potrà gestire un apposito sito nel circuito informatico Internet. A tale sito potrà accedersi anche per l'inoltro di istanze, osservazioni e proposte, che saranno acquisite all'ordinario protocollo dell'Ente per l'esame da parte degli organi ed uffici di competenza.

Il Comune potrà istituire il Bollettino Ufficiale del Comune. Il B.U.C. sarà una pubblicazione periodica ove verranno inseriti gli estratti delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, i provvedimenti della Commissione Edilizia, l'elenco dei contributi erogati a formazioni e gruppi sociali, l'elenco dei contratti stipulati dall'Ente con soggetti terzi ed ogni altro atto d'interesse per la Comunità locale, nonché Bandi ed Avvisi di pubblico interesse.

La redazione del Bollettino potrà essere affidata all'Ufficio di Segreteria generale. Una sezione del B.U.C. sarà riservata all'informazione sulle attività dei gruppi consiliari.

Per quanto stabilito nei precedenti comma 5 e 6 e, in mancanza dell'istituzione del B.U.C., il Comune potrà gestire appositi spazi su giornali e riviste di interesse e divulgazione locale.

Art. 24

Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

Art. 25

Accesso agli atti e alle informazioni dei Consiglieri comunali

Il Comune garantisce il diritto dei Consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dalle unità organizzative dell'Ente e dai suoi organismi strumentali.

Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;

nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato;

il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 26

Disciplina transitoria e finale in tema di procedimento, accesso e diritto di informazione

Il Comune emana e adegua i regolamenti di cui agli articoli del presente titolo nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, nelle materie loro demandate, continuano ad applicarsi le norme comunali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili. In ogni caso ai cittadini è garantito che possono ottenere copia dei documenti di tutti gli atti che vanno pubblicati per intero nell'albo pretorio e che per tali copie non è dovuta alcuna somma, oltre al mero costo. Inoltre è immediatamente applicabile l'articolo 23.

Per quanto non disposto in tema di accesso dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO IV°
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
CAPO I °
ORGANI

Art. 27
Organi di governo

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Ad essi spettano i poteri sull'attività comunale previsti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II°
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28
Consiglio

Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge, e ne controlla l'attuazione.

La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l'adozione di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e poliennale, che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi.

Il Consiglio adotta altresì atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei - o per ambiti intersettoriali per favorire lo sviluppo di sinergie - che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini qualitativi e quantitativi i risultati da raggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti. La Giunta fornisce periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settore, che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.

L'elezione e la composizione del Consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.

Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla dirigenza. Il Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.

Art. 29
I Consiglieri

I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato

Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal Regolamento consiliare;

presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di sua competenza, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

presentare interrogazioni e mozioni;

ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 25 dello Statuto.

I Consiglieri, in numero non inferiore a quattro, possono richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

I Consiglieri dispongono, presso la sede del Comune, dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale, Conferenza dei capigruppo, Commissioni consiliari e Comitato pari opportunità viene corrisposto il gettone di presenza secondo le modalità previste dal Regolamento del consiglio comunale.

A norma dell'art.82 del T.U. 267/2000, su richiesta del singolo Consigliere i gettoni possono essere trasformati in indennità di funzione, come disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 30

Decadenza del Consigliere comunale

Il Consigliere decade se non interviene a 4 sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione.

L'assenza va motivata per iscritto al Sindaco entro 7 giorni.

Il Sindaco, accertate le 4 assenze consecutive non giustificate, ne dà immediata comunicazione alla Commissione di controllo e garanzia ed al Consigliere interessato.

La Commissione fissa una seduta per l'audizione del Consigliere che può presentare una memoria scritta.

Il Presidente della commissione propone al Consiglio, che decide a maggioranza assoluta dei componenti, l'eventuale decadenza del Consigliere.

Art. 31

Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.

Art. 32

Conferenza dei capigruppo

Il regolamento disciplina la Conferenza dei capigruppo, che è presieduta dal Sindaco e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari.

La Conferenza interviene per concordare il coordinamento dei lavori delle Commissioni con quelli del Consiglio.

Ai capigruppo sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le delibere di Giunta.

Art. 33

Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale istituisce, al proprio interno, Commissioni consiliari con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni Commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo del Consiglio. Il numero minimo dei componenti della Commissione è pari al numero dei gruppi costituiti nel Consiglio.

Il Regolamento del consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Il Regolamento disciplina inoltre:

le modalità di nomina del Presidente della commissione;

l'esercizio da parte di ogni Commissione di poteri di iniziativa sugli argomenti da trattare in Consiglio comunale e per la convocazione del Consiglio stesso;

i tempi e le modalità di discussione delle proposte di deliberazione.

Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di esame e risposta alle petizioni di cui all'art.11, compiti di indagine e di studio su materie che comunque interessano il Comune, aziende speciali, istituzioni, enti dipendenti del Comune, secondo quanto previsto dall'art.66 dello Statuto.

Il Regolamento può attribuire alle Commissioni funzioni redigenti, riservando comunque al Consiglio l'approvazione finale degli atti.

Il Regolamento può altresì prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimemente dalla Commissione competente, siano presentate al Consiglio comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.

Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.

Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La composizione, i compiti e il funzionamento di tali Commissioni sono definiti nel Regolamento del consiglio comunale.

La Commissione affari istituzionali verifica l'attuazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali, e provvede ad esaminare e redigere, almeno una volta nel corso del proprio mandato, le proposte da sottoporre al Consiglio comunale riguardanti il loro aggiornamento, con le modalità indicate ai commi precedenti.

Art. 34

Commissione di controllo e garanzia

È istituita la Commissione consiliare permanente controllo e garanzia, allo scopo di favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l'attività di indirizzo e controllo del Consiglio e l'attività propositiva e di amministrazione attiva che la Giunta esplica a norma dell'art. 48 del T.U. 267/2000.

La Commissione svolge un controllo di natura politica e garantisce al Consiglio e ai Consiglieri l'effettivo esercizio delle proprie specifiche competenze indicate dallo Statuto e dai Regolamenti, anche in ordine all'attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa, a qualsiasi titolo, il Comune stesso. Restano comunque escluse dall'attività della Commissione le forme di controllo già attribuite per legge ad organi diversi.

La presidenza della suddetta Commissione spetta alle opposizioni; la vicepresidenza spetta alla maggioranza.

Art. 35

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è recapitato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione con strumenti telematici è consentita secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano almeno quattro Consiglieri o una Commissione consiliare nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso, con il relativo elenco, è consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco è consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

L'integrazione eventuale dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente.

Salvi i casi previsti dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedono maggioranze qualificate.

Sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati i seguenti regolamenti previsti dallo Statuto:

Regolamento sugli istituti di partecipazione;

Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti;

Regolamento del consiglio comunale;

Regolamento delle istituzioni;

Il Regolamento del consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

Art. 36

Prima adunanza ed indirizzi di governo

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con votazione palese, alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni.

Il Sindaco presiede la seduta e, successivamente, nella stessa seduta, presenta gli indirizzi di governo.

La discussione ed il voto sull'approvazione degli indirizzi avviene in una successiva seduta da tenersi entro 15 gg. dalla prima.

Per la definizione del documento di governo è consentita la presentazione di integrazioni e modifiche da parte di tutti i gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art.31.

Il Sindaco, in quest'ultima seduta, dà comunicazione della composizione della Giunta.

Dopo il primo anno di attività e poi con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio, con documento separato sottoposto a votazione, verifica le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti realizzati in attuazione degli indirizzi di governo.

Il Consiglio partecipa altresì all'adeguamento del documento di governo da effettuarsi preferibilmente in occasione della presentazione ed approvazione del bilancio di previsione.

CAPO III°

SINDACO E GIUNTA

Art.37

Composizione e nomina della Giunta comunale

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari a quello massimo consentito dalla legge.

Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza nelle materie afferenti la delega ad essi conferita dal Sindaco.

Gli Assessori esterni possono partecipare ai lavori del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Il vice-sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta

coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

Art. 38

Giunta

La Giunta, sulla base delle competenze previste dalla legge, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono espressamente demandati, dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, alla competenza di altri organi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso.

Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori competenze per ambiti omogenei di materie in conformità alle leggi vigenti.

Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.

Nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore raccorda l'attività della Giunta con quella amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

La Giunta può adottare un regolamento per la disciplina della propria attività.

Art. 40

Cessazione della carica di Sindaco

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetti dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 41

Mozione di sfiducia

1.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia a norma di legge.

Art. 42

Sindaco

Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Emana le ordinanze necessarie per la loro esecuzione e nomina i dipendenti comunali incaricati di svolgere la funzione di messo notificatore.

In caso di necessità e urgenza il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza della Giunta. I provvedimenti sono sottoposti a ratifica della Giunta, nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti. A tale scopo, sentita la Giunta, impartisce direttive al Direttore generale e ai dirigenti in modo

da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli indirizzi del Consiglio comunale e secondo le indicazioni attuative della Giunta.

Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

Il Sindaco, sentita la Giunta, verifica, per il tramite della direzione generale di cui all'art. 71, la conformità dell'attività gestionale ai programmi dell'amministrazione.

Il Sindaco può delegare proprie competenze a singoli Assessori, per ambiti omogenei di materie. Può altresì delegare al Direttore generale e ai dirigenti l'adozione di atti attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di provvedere comunque direttamente.

Il Sindaco può delegare ai Presidenti dei consigli di circoscrizione l'esercizio delle funzioni di cui all'art.54 comma 7, e all'art.14 comma 1 del T.U. 267/2000.

Art. 43

Vicesindaco

Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco.

Il Vicesindaco, a norma di legge, sostituisce il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di suo impedimento o di assenza e in caso di vacanza della carica.

In caso di impedimento o assenza temporanea del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

TITOLO VI°

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I°

FORME DI GESTIONE

Art. 44

Assunzione, soppressione e revoca dei servizi pubblici locali

Al fine di determinare un profondo rinnovamento tra la Pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.

Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti pubblici e di convenzione con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5 commi 1, 2 e 4 e dall'art.20 del T.U. 267/2000.

La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;

gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

i rapporti con i restanti apparati comunali.

La delibera consiliare deve inoltre precisare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:

le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;

i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;

le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni o società a responsabilità limitata;

la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;

le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipino enti pubblici diversi dai consorzi già istituiti.

Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme. La gestione in economia dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento.

Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

Art. 45

Trasparenza nei servizi pubblici

I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con Regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

Il Comune, le aziende e i consorzi, quando sottoscrivono accordi sindacali aziendali, valutano, assicurando adeguate forme di pubblicità, le conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II°

ISTITUZIONI

Art. 46

Istituzione

Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alla istituzione.

Art. 47

Organi dell'istituzione

Sono organi della istituzione, il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

Il consiglio di amministrazione è composto da non più di 5 persone, compreso il presidente, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. Il Regolamento dell'istituzione stabilisce il numero ed i requisiti dei componenti il consiglio di amministrazione.

Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo di tempo determinato e può essere confermato.

La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonchè mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art.107 del T.U.267/2000.

Art. 48

Personale

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il Regolamento dell'istituzione può prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

Art. 49

Rapporti con gli organi del Comune

Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi generali cui si devono attenere le istituzioni e approva, su proposta del consiglio di amministrazione delle istituzioni, le convenzioni con altri enti locali che comportano l'estensione della gestione dei servizi fuori del territorio comunale.

Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo sono approvati dalla Giunta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale. I compiti della Commissione e i rapporti con gli organi dell'istituzione, con l'organo di revisione e con gli utenti sono stabiliti con regolamento.

Art. 50

Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione

Nei casi di gravi irregolarità o di reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati negli atti di indirizzo previsti dall'art. 53 ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune, il Sindaco procede, con atto motivato, alla revoca di singoli componenti del consiglio di amministrazione o allo scioglimento dell'intero consiglio. Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio comunale.

Art. 51

Gestione finanziaria e contabile

Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.

Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio comunale, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio secondo la disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità comunale.

I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.

Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, in conformità al regime differenziato che ne disciplina il funzionamento.

CAPO III°

AZIENDA SPECIALE

Art. 52

Azienda speciale

Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.

L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La delibera del Consiglio comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico finanziaria indicate dagli articoli 2 e 4 del D.P.R. del 4.10.1986, n. 902, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda, approva lo Statuto e nomina il consiglio di amministrazione. La delibera è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le modifiche allo Statuto dell'azienda sono approvate su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda.

La trasformazione in enti strumentali del Comune delle aziende speciali esistenti è deliberato dal Consiglio comunale unitamente alla approvazione dello Statuto, su proposta delle Commissioni amministratrici.

Art. 53

Organi dell'azienda speciale

Sono organi dell'azienda il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore, l'organo di revisione;

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di persone determinato dallo statuto dell'azienda. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed hanno una specifica e qualificata competenza tecnica o amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina.

Il Consiglio comunale, prima della nomina del consiglio di amministrazione, delibera su proposta della Giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda deve perseguire.

Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per un periodo di tempo pari a quello del Sindaco che li ha nominati; possono essere rinominati non più di una volta.

Art. 54

Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione

Il Sindaco con atto motivato revoca il presidente e i singoli componenti del consiglio di amministrazione quando vengono meno i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica e negli altri casi previsti dallo statuto dell'azienda.

Nei casi in cui il consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o del Comune, il Sindaco procede, con atto motivato, allo scioglimento dell'intero Consiglio. Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio comunale.

Art. 55

Direttore

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 56

Controlli interni

La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione sono disciplinate dallo Statuto dell'azienda.

Art. 57

Funzioni di indirizzo degli organi comunali

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera gli indirizzi generali cui le aziende debbono informare il piano programma ed i bilanci annuali e pluriennali, che debbono comprendere, tra l'altro, indicazioni e criteri sulle tariffe e prezzi dei servizi ed indicazioni sulla eventuale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale attraverso convenzioni con altri enti locali.

Art. 58

Atti fondamentali

La Giunta comunale, sentita la Commissione consiliare competente, approva le delibere del consiglio di amministrazione concernenti il piano programma di cui all'art.3 della legge 23.4.1981, n.153; il bilancio pluriennale; il bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportano nuove spese, il conto consuntivo; l'assunzione di mutui; le convenzioni con altri enti locali che comportano parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, la partecipazione o costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.

Il piano programma di cui all'art. 3 della legge 23.4.1981, n.153 indica annualmente, oltre agli elementi specificati dall'articolo 38 del D.P.R. del 4.10.1986, n.902, il grado di coerenza tra gli indirizzi di cui al comma 2 dell'art.60 dello Statuto e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, l'entità e il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registratisi e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.

Il consiglio di amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste variazioni hanno sull'equilibrio tra costi, comprensivi della remunerazione del capitale conferito dal Comune, e ricavi.

Il Consiglio comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi addotti dall'azienda, di diversa valutazione in ordine alle politiche aziendali, di copertura di eventuali costi sociali o di provata disponibilità di forme di finanziamento aggiuntive.

Art. 59

Vigilanza sulle aziende

La vigilanza sulle aziende speciali è esercitata dalla Giunta.

I compiti della Commissione, di cui all'art.58 ed i rapporti con gli organi dell'azienda, con l'organo di revisione e con gli utenti dei servizi, le udienze conoscitive con eventuale possibilità di contraddittorio tra amministratori comunali, dell'azienda e rappresentanti degli utenti o delle loro associazioni, sono disciplinati con apposito regolamento.

Il regolamento garantisce in ogni caso l'acquisizione di dati ed elementi atti a consentire la verifica della validità tecnica, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi.

CAPO IV°
SOCIETA' PER AZIONI

Art. 60
Partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali

Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico di propria competenza, costituire apposite società per azioni secondo quanto previsto dalla legge. Il Comune, a norma dell'art.120 del T.U. 267/2000, può anche costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nonchè partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

La partecipazione del Comune a società per azioni è deliberata dal Consiglio comunale; la deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.

TITOLO VII°
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art. 61
Convenzioni

Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Provincie.

Il Consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinate servizi pubblici, ovvero l'attuazione di programmi ed interventi di comune interesse.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Il Comune promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni viciniori ed altri Enti competenti per la predisposizione di piani e programmi in materia di sicurezza delle popolazioni e di protezione civile

Art. 62
Accordi di programma

Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art.34 del T.U.267/2000.

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi o di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n.142, modificato dall'art.17, comma 9, della legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 63

Consorzi

Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267/2000.

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associate di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.41, 2° comma del presente statuto.

Il Sindaco o un Consigliere all'uopo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

TITOLO VIII°

UFFICI E PERSONALE

Art. 64

Organizzazione degli uffici e dei servizi

Le attività che l'Amministrazione comunale svolge direttamente sono gestite, di norma, attraverso servizi riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

I settori e i servizi sono affidati alla responsabilità di un dirigente che svolge le funzioni di cui al successivo art.67.

Il Regolamento di organizzazione può prevedere che i servizi e i settori di attività siano coordinati tra loro per aree funzionali, con riferimento alle proposte per gli indirizzi generali di governo approvate dal Consiglio. Lo stesso Regolamento disciplinerà le funzioni del coordinatore di area, che il Sindaco può attribuire ad un dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato, o ad un dirigente assunto ai sensi dell'art. 110 del T.U.267/2000.

Art. 65

Direzione di progetto

Il Sindaco può con atto motivato attribuire le funzioni di direzione di progetto ad un dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato, o ad un dirigente assunto ai sensi dell'art. 110 del T.U. 267/2000.

Art. 66

Regolamento di organizzazione

Il Regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta secondo le disposizioni dell'art.48 del T.U. 267/2000, individua:

i settori, i servizi e la loro eventuale articolazione interna;

le funzioni di competenza delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale;

i compiti ed i poteri dei dirigenti.

Il Regolamento di organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.

Art. 67

Funzione dirigenziale

Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base dei documenti di programmazione di cui all'art.28, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del bilancio, assegnano ai dirigenti gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza, nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali.

I dirigenti, nell'ambito delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, riferendone alla Giunta, solo quando assumono particolare rilievo politico amministrativo e per motivi di necessità e urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

La presidenza delle Commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti. Gli atti di indizione delle gare e dei concorsi individuano l'unità organizzativa competente per la gestione del procedimento.

Il dirigente dell'unità organizzativa individuata dall'atto di indizione della gara o del concorso compie gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto svolgimento della gara o del concorso.

Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti individuati ai sensi del comma 7 la stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o ad eventuali trattative private.

In caso di temporaneo impedimento del dirigente, le funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono esercitate dal dirigente delegato dal capo settore o, in mancanza, dal dirigente incaricato dal Direttore generale.

Art. 68

Attribuzione delle funzioni dirigenziali

Il Sindaco attribuisce, secondo le disposizioni degli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000, le funzioni dirigenziali a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, a dipendenti di ruolo o a contratto a tempo determinato in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.109 e 110 del T.U. 267/2000.

Art. 69

Responsabilità dirigenziale

I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

I dirigenti nell'emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.

I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco, sentito il parere del Direttore generale, può revocare anche anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal dirigente, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'Amministrazione.

La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 70

Segretario generale

Il Segretario generale è nominato, ai sensi dell'art.99 del T.U. 267/2000, dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

Il Segretario:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

I rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale sono disciplinati dal Sindaco, nel rispetto dei loro distinti autonomi ruoli.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta comunale, può revocare l'incarico di Segretario generale per violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art.100 del T.U. 267/2000.

Art. 71

Direttore generale

Può essere istituita la funzione di direzione generale, ai sensi dell'art.108 del T.U. 267/2000.

L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, a tempo determinato e rinnovabile; il Direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Al Direttore generale compete provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del T.U. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto T.U. 267/2000. A tali fini, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario generale, rispondono al Direttore generale nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Le modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore generale sono precisate nel Regolamento di organizzazione.

Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare l'incarico di Direttore generale per giustificati motivi.

Art. 72

Politiche del personale

Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in esse previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito, nonché di consentire la mobilità del personale fra l'ente e le proprie aziende e consorzi.

Art. 73

Disciplina transitoria relativamente al titolo VIII

Sino all'entrata in vigore delle norme regolamentari per l'attuazione del titolo VIII dello Statuto, restano in vigore le norme vigenti che disciplinano i compiti, le funzioni e le attività degli organi, delle strutture e del personale comunale.

TITOLO IX°

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Art. 74
Bilancio finanziario

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali.

I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

Il bilancio è approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla Giunta: in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

Il Regolamento di contabilità disciplina le ipotesi in cui le variazioni al bilancio sono apportate con un procedimento diverso da quello per la sua approvazione: sono comunque riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 75

Gestione finanziaria

Fermo restando il rispetto delle norme di legge che regolano l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ai soli fini informativi e gestionali interni viene predisposto anche un bilancio annuale di previsione articolato in centri di entrata e di spesa. Esso prevede la ripartizione delle risorse fra i settori ed eventualmente progetti di valenza intersettoriale secondo criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità.

Art. 76

Controllo economico della gestione

Il Regolamento di contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati

dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità, equità ed economicità dell'Amministrazione.

Art. 77

Collegio dei revisori

Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui all'art. 234 del T.U. 267/2000 ed in base ai criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il collegio svolge la propria attività esclusivamente in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.

Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, ai sensi dell'art.239 del T.U. 267/2000 in conformità alla disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità.

I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, in particolare per la discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

TITOLO X°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78

Revisione dello Statuto

Le modificazioni del presente Statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del T.U. 267/2000.

Le proposte di modifica di disposizioni che disciplinano contenuti dello Statuto definiti necessari dal T.U. 267/2000, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.

Lo Statuto non può essere sottoposto a revisione se non è trascorso 1 anno dalla sua entrata in vigore.

La proposta di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio comunale, può essere riproposta nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, ma deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

Art. 79

Significato di termini e denominazioni contenute nello Statuto

Ai termini e alle denominazioni utilizzate nel presente Statuto va attribuito il significato desumibile dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

Art. 80

Materie demandate ai regolamenti

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 81

Rappresentanti del Comune

I rappresentanti del Comune chiamati a ricoprire incarichi esterni restano in carica sino alla nomina dei successori.